Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 novembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 841.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, con sede in Santeramo in Colle (Bari).

N. 841. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, con sede in Santeramo in Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1241.

Autorizzazione al Ministro per gli affari esteri a bandire un concorso straordinario per titoli e per esami per non più di venti posti di grado 11° nel ruolo della carriera diplomatico consolare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un concorso straordinario per titoli e per esami per non più di venti posti di grado 11° nel ruolo della carriera diplomatico-consolare, secondo le modalità stabilite dal presente decreto, anche in deroga ad altre disposizioni di legge.

Art. 2.

Il concorso di cui all'art. 1 è riservato;

a) al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia almeno dieci anni di servizio;

b) al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia almeno dieci anni di servizio;

c) a coloro che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano esercitato per almeno un anno, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, funzioni di natura analoga e di rilievo pari a quelle normalmente affidate al personale della carriera diplomatico-consolare.

Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* il servizio prestato alle dipendenze del Ministero degli affari esteri è valutato in misura doppia.

Ai fini delle disposizioni di cui alla lettera *c)*, il servizio prestato dai funzionari civili di ruolo di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, che abbiano almeno cinque anni di servizio, è valutato in misura doppia.

La natura e il rilievo delle funzioni esercitate da coloro che aspirano ad essere ammessi al concorso in base alla lettera *c)*, sono valutati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Al concorso di cui all'art. 1 possono essere ammessi soltanto coloro che, oltre a possedere uno dei titoli di cui all'art. 2, risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) età non inferiore ad anni 22;

c) regolare condotta civile e morale;

d) sana e robusta costituzione fisica, che permetta di affrontare qualsiasi clima, ed assenza di imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste derivino da cause di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il concorrente aspira;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita presso un Ateneo italiano, ovvero titoli i quali, in base alle disposizioni legislative vigenti, siano considerati equipollenti alle lauree suddette.

Art. 4.

Al concorso di cui all'art. 1 si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 5.

Il concorso straordinario di cui al presente decreto sarà bandito con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno due mesi prima dell'inizio delle prove.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine fissato dallo stesso decreto.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale almeno otto giorni prima dell'inizio delle prove sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta di un presidente e di sette membri dei quali non più di tre funzionari del Ministero degli affari esteri appartenenti alla carriera diplomatico-consolare.

Alla Commissione potranno essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere che il concorrente abbia dichiarato nella istanza di conoscere oltre la francese, l'inglese e la tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore all'8° al quale potrà essere aggregato un vice-segretario anche di minor grado appartenente alla stessa carriera.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia (dalla Rivoluzione francese);

b) cultura politica;

c) due lingue estere, scelte fra le seguenti: francese, inglese, russa, spagnola e tedesca.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:

a) storia (dai Trattati di Westfalia del 1648 alla Rivoluzione francese);

b) economia politica ed elementi di scienza delle finanze e di statistica;

c) diritto internazionale;

d) istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulla costituzione dei principali Stati;

e) elementi di diritto privato;

f) geografia economica.

Art. 9.

I candidati avranno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto ore per gli altri.

La prova scritta di cultura politica consisterà in un tema su un soggetto politico di attualità atto a dimostrare l'attitudine del candidato alla valutazione degli avvenimenti della vita internazionale, con particolare riguardo alle questioni economiche e sociali.

Le prove scritte di lingue estere consisteranno in una traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario.

Il concorrente potrà chiedere di essere sottoposto alle prove scritte e orali anche per le tre lingue da lui non scelte fra quelle di cui all'art. 8 del presente decreto nonchè ad una prova orale di altre lingue.

La prova orale durerà complessivamente non meno di un'ora.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale saranno specificati in allegato al bando di concorso i programmi di ogni singola materia di esame.

Art. 11.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione ciascun candidato potrà produrre tutti i documenti che riterrà utili al fine di dimostrare:

a) il servizio prestato presso l'Amministrazione con particolare riguardo alla durata e alla natura degli incarichi ricevuti;

b) la parte presa alla guerra 1940-43, alla lotta antifascista ed alla guerra di liberazione con particolare riguardo all'atteggiamento tenuto dopo l'8 settembre 1943;

c) l'attività svolta nel campo politico o nel campo scientifico o in altri campi atta a conferire speciali attitudini al servizio diplomatico-consolare.

Art. 12.

Al fine di valutare, agli effetti della graduatoria, i titoli di cui all'art. 11, la Commissione giudicatrice disporrà di un numero di voti pari a quello di cui dispone per una prova scritta.

Il voto assegnato a ciascun candidato per i titoli anzidetti formerà media coi singoli voti assegnati per le prove scritte.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, nell'ordine della graduatoria stabilita sulla base dei titoli e degli esami previsti dal presente decreto.

Art. 14.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente decreto valgono le norme relative allo svolgimento dei concorsi ordinari per la carriera diplomatico-consolare

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 103. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1242.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i regi decreti di cui alle premesse, è ulteriormente modificato nel senso che il corso di laurea in economia e commercio, facente parte dei corsi di laurea della Facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, è trasformato in Facoltà di economia e commercio, ferma rimanendo la Facoltà di scienze politiche.

Alla predetta Facoltà di economia e commercio sono assegnati sei posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1 firmata dal Ministro proponente.

I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso:

Art. 2. — L'Università cattolica è costituita:
della Facoltà di giurisprudenza;
della Facoltà di scienze politiche;
della Facoltà di economia e commercio;
della Facoltà di lettere e filosofia;
della Facoltà di magistero.

Nella Facoltà di giurisprudenza sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento:
in diritto romano e storia del diritto;
in diritto canonico;
in scienze politico-amministrative;
in economia, diritto del lavoro;
in applicazione forense.

Nella Facoltà di economia e commercio è costituita la scuola di statistica.

Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento:
in filologia e antichità classiche e papirologia;
in filologia romanza e moderna;
in filosofia neo-scolastica;
in psicologia;
in lingue e letterature orientali;
in Storia e civiltà del cristianesimo.

Art. 3. — Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Università.

Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore;
b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori ordinari;
c) di sei membri nominati dall'Ente morale « Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori »;
d) di un rappresentante della Santa Sede di cittadinanza italiana;
e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione;
f) di un rappresentante dell'Azione Cattolica italiana.

Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta.

Questa è composta dal rettore che la presiede e di quattro membri scelti in seno al Consiglio di amministrazione. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alla Giunta spetta:
a) di prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
b) di assistere il rettore nell'amministrazione e nel governo dell'Università.

Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo.

SEZIONE I.

Disposizioni comuni alle cinque Facoltà.

Art. 4. — L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dell'anno accademico.

Art. 5. — Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi:
nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;
nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche;
nella Facoltà di economia e commercio: la laurea in economia e commercio;
nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;
nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;
nella scuola di statistica: il diploma in statistica.

Dopo l'art. 11 è inserita la dicitura: « sezione IV - Disposizioni particolari per la Facoltà di economia e commercio ».

In conseguenza la numerazione delle Sezioni successive viene spostata.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12. — Gli insegnamenti per la laurea in economia e commercio sono i seguenti:
1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;

5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata;
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (biennale).

Insegnamenti complementari:
1) diritto industriale;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto internazionale;
5) demografia;
6) legislazione bancaria;
7) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
8) economia dei trasporti;
9) lingua araba;
10) lingua ungherese;
11) diritto della navigazione.

CAPO VI

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

SEZIONE I.

La dicitura: « Disposizioni comuni alle quattro Facoltà » viene modificata nel modo seguente: « Disposizioni comuni alle cinque Facoltà ».

Art. 50. — L'annessa tabella n. 4, firmata dal Ministro proponente, determina le tasse e sopratasse scolastiche per ciascuna Facoltà.

Ogni modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e sopratasse scolastiche per le università governative, si intende estesa all'Università cattolica. Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e si iscrivono nella stessa Facoltà di magistero per il conseguimento della laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, devono pagare la differenza delle tasse e sopratasse scolastiche prescritte per queste lauree.

Nella stessa tabella sono determinate le tasse per la scuola di statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 75. — FRASCA

TABELLA N. 1 (art. 21)

Posti di ruolo dei professori

Facoltà di giurisprudenza	12
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di economia e commercio	6
Facoltà di lettere e filosofia	12
Facoltà di magistero	6

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

TABELLA N. 4 (art. 50)

Tasse e sopratasse scolastiche

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa concorso per iscrizione	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di laurea o di diploma	Sopratassa speciale annua di iscrizione	Sopratassa annua per esami di profitto	Sopratassa per esami di laurea o di diploma
Facoltà giurisprudenza	—	600	1500	600	700	300	150
Facoltà scienze politiche	—	600	1500	600	700	300	150
Facoltà economia e commercio	—	600	1500	600	700	300	150
Facoltà lettere e filosofia	—	600	800	600	700	300	150
Scuola di statistica	—	600	1000	600	700	300	150
Facoltà di magistero:							
per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire la laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letteratura straniera	200	300	800	300	700	280	150
per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	200	200	600	200	700	200	80

La sopratassa per la ripetizione di esami di profitto è di L. 40 e quella per la ripetizione per l'esame di laurea o di diploma è di L. 100.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1243.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « M. Rapisardi » di Caltanissetta ad accettare una donazione.

N. 1243. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « M. Rapisardi » di Caltanissetta viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 20.000 in buoni del Tesoro effettuata da professori ed alunni dell'Istituto allo scopo di istituire, con la rendita di titoli stessi, una borsa di studio da intitolarsi al nome del « professore Giovanni Ingrasci ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1244.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Elisabetta Vedova, in frazione Leuman del comune di Collegno (Torino).

N. 1244. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 20 settembre 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Elisabetta Vedova, in frazione Leuman del comune di Collegno (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1245.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in frazione Rivarolo di Genova.

N. 1245. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario capitolare dell'Archidiocesi di Genova in data 14 maggio 1946, integrato con decreto arcivescovile 7 gennaio 1947, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Gesù, in frazione Rivarolo di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1246.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Castelferrato del comune di Torrevecchia Teatina (Chieti).

N. 1246. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti in data 11 febbraio 1943, integrato con postilla 20 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Castelferrato del comune di Torrevecchia Teatina (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1247.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in Potenza.

N. 1247. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Potenza e Marsico in data 1° gennaio 1940, integrato con postille 18 settembre 1946 e 29 marzo 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1248.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria, in frazione Fagnano del comune di Castello di Serravalle (Bologna).

N. 1248. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 16 febbraio 1939, integrato con successivi decreti del 16 luglio 1946, 10 ottobre 1946, e 24 marzo 1947, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria, in frazione Fagnano del Comune di Castello di Serravalle (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Disposizione relativa ai prezzi degli olii della campagna olearia 1946-1947

Per delega del Comitato interministeriale prezzi e in conformità delle determinazioni adottate dal medesimo nella riunione del 28 febbraio 1947, si dispone quanto segue in merito ai prezzi degli olii della campagna olearia 1946-1947:

1. — Per gli olii rettificati *A* e *B* — con la condizione di merce nuda, resa franco stabilimento di produzione — è stabilito lo stesso prezzo vigente per gli olii commestibili di pressione in uscita dagli « Oleari del popolo » di L. 31.600 al q.le.

Per gli olii commestibili di pressione il prezzo predetto è comprensivo della quota per le spese di gestione, del contributo a favore dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura, della quota per la « Cassa rischi » e dell'imposta generale sull'entrata.

2. — I produttori di olio rettificato *A* debbono versare all'Erario dello Stato, attraverso il Consorzio nazionale industriali produttori di olio ricavato dalla sansa, la quota di L. 2182,50 per ogni quintale di tale olio immesso al consumo.

3. — Per le giacenze degli olii commestibili sia di pressione, sia rettificati *A* e *B*, prodotti nella campagna 1945-46, esistenti alla mezzanotte del 31 dicembre 1946 presso gli assegnatari nazionali, i grossisti ed i dettaglianti, valgono i prezzi determinati sulla base del prezzo di L. 31.600 al quintale; ma l'importo corrispondente alla differenza tra i prezzi di cui alla presente disposizione e quelli precedentemente in vigore deve essere versato all'Erario dello Stato.

Roma, addì 14 novembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(4844)

Disposizione relativa al compenso per la raccolta e l'impacchettamento del burro

Per delega del Comitato interministeriale prezzi e in conformità delle determinazioni del medesimo, i compensi per la raccolta e l'impacchettamento del burro vincolato a termini delle disposizioni vigenti, sono stabiliti nella seguente misura, con decorrenza dal 10 settembre 1947:

per spese di trasporto del burro dal centro di raccolta e spese di gestione del centro, L. 14 al kg.;

per spese di impacchettamento del burro, L. 30 al kg.

Roma, addì 15 novembre 1947

(4845) *L'Alto Commissario*: RONCHI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, in data 30 agosto 1947, è stata disposta la cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili del dott. Pepe Giuseppe, precedentemente autorizzato all'esercizio stesso nella sede di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone.

(4836)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 14 novembre 1947 La Cola Vincenzo, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Mirabella Imbaccari, stesso distretto.

(4837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Sassari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 19 settembre 1946, n. 3977; importo L. 19.000.000.

(4848)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ponza (Latina), di un mutuo di L. 1.520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4744)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila), di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4747)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gragnano (Napoli), di un mutuo di L. 1.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4748)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Iglesias (Cagliari), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4749)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ventimiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia (Imperia), di un mutuo di L. 2.367.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4750)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4752)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini (Agrigento), di un mutuo di L. 880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4753)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grottammare (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 774.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4754)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 192, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4755)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 19 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1947, registro n. 14, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova, di un mutuo di L. 154.278.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4850)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

87ª Estrazione delle obbligazioni 5 % per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che nel giorno 9 dicembre 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 87ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana », emesse in base ai decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

Saranno estratte le quantità stabilite dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1948, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4842)

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 30

E' stata chiesta la traslazione del certificato del Consolidato 3,50 % (1906), n. 245687, di annue L. 245, intestato a Colli Adele fu Giuseppe, minore, moglie di Ildebrando Colli, domiciliato in Seregno (Milano), col vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 novembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4833)

Distruzione di ricevute semestrali

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 31

E' stato prodotto a quest'Amministrazione per la rinnovazione, il certificato del P. R. 3,50 % (1934), n. 33776, di annue L. 220,50 semidistrutto in seguito ad incendio, intestato a Mazzarino Sebastiana fu Pietro moglie di Guccione Giuseppe fu Francesco dom. a Vizzini (Catania) e vincolato per dote della titolare.

Poichè al suindicato certificato di rendita mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° gennaio 1946) si comunica che ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi insoluti sulla rendita stessa.

Roma, addì 14 novembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1947 - N. 209

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,875
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	84,85
Redimibile 3,50 % 1934	69,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,775
Id. 5 % 1936	84,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,55
Id 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	95,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso notarile per esame indetto con decreto Ministeriale 24 dicembre 1946

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per esame a quattrocento posti di notaio;

Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a quattrocento posti di notaio, indetto col decreto Ministeriale 24 dicembre 1946, avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre p. v. in Roma nell'edificio dell'Istituto scolastico « Virgilio », via Giulia numeri 25-38.

Roma, addì 13 novembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(4835)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.